



# Comune di Garlenda

Ordinanza N.  
Data di registrazione

2  
15/01/2022

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DAL 17/01/2022 AL 21/01/2022 QUALE MISURA PRECAUZIONALE DI LIVELLO LOCALE ATTA A CONTENERE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA**

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune Garlenda;

VISTO l'art. 1 "Misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19" del Decreto Legge 23/2/2020 n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19" che, al comma 1, dispone: «...omissis... "allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19 le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica";

VISTO il D.L. 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, della Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante " Misure urgenti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il D.L. 14/01/2021, n. 2, convertito con modificazioni con la legge 12/03/2021 n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (...);

VISTO il D.L. 06/08/2021 n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/09/2021, n. 133, recante " Misure urgenti per l'esercizio in sicurezze delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";

VISTI altresì i D.P.C.M. in materia emanati;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale " e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.1 17 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali ";

VISTO l'art.50 co. 5 del D.Lgs n.267/2000 ai sensi del quale "in caso di emergenze sanitarie di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale "

VISTO l'art. 32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.);

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e a livello locale;

CONSIDERATO che a seguito di regolare monitoraggio dei casi COVID-19 si rileva un costante aumento del numero di contagiati registrato anche in correlazione all'aumento dell'attività di testing;

SENTITA in merito la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale di Alassio;

RILEVATO che:

- la Dirigente Scolastica ha fatto presente che sono stati accertati contagi tra gli alunni ;
- nell'ambito del monitoraggio della situazione epidemiologica del Comune è stato rilevato che i contagi sono ulteriormente in aumento, in termini percentuali riferiti ai tamponi effettuati, rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti;

RITENUTO di disporre la chiusura della scuola primaria e della scuola dell'infanzia dal 17 gennaio al 21 gennaio quale misura precauzionale di livello locale atta ad evitare al massimo l'esposizione a rischi della popolazione scolastica e del personale in servizio e, dunque, finalizzata a contenere ulteriormente l'emergenza epidemiologica in corso;

**ORDINA**

Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell'andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, **LA CHIUSURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA UBICATE SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 17 GENNAIO AL 21 GENNAIO 2022**

## **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza:

- Alla Prefettura di Savona;
- Al Dirigente Scolastico;
- Al Comandante Stazione Carabinieri di Villanova d'Albenga;
- Al Servizio di Polizia Locale.

## **AVVERTE**

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

**il Sindaco**

PITTOLI SILVIA / ArubaPEC S.p.A.